

autotutela preventiva e repressiva nei confronti della popolazione dello Stato occupato<sup>15</sup>.

Non vi era stata infatti alcuna lesione di diritti o di interessi tedeschi e i lievi danni già ricordati avevano costituito un'offesa a fronte della quale la fucilazione di 15 italiani era manifestamente sproporzionata<sup>16</sup>.

Inoltre non era stato effettuato praticamente nessun tentativo, prima di procedere alla fucilazione degli ostaggi, volto alla identificazione e alla cattura degli attentatori e, con specifico riferimento alla "repressione collettiva", Il Tribunale di Torino ha ribadito che tale istituto non può che essere interpretato nel senso che esso consenta sanzioni di tipo economico anche in senso ampio ma non di altro tipo<sup>17</sup>.

Vi è comunque una sostanziale omogeneità, almeno in termini di conclusioni adottate, tra le sentenze dell'immediato dopoguerra e le sentenze più recenti nell'affrontare le violazioni gravi del Diritto Internazionale Umanitario in relazione alle presunte cause di giustificazione invocate dalle difese sotto il profilo del diritto di "rappresaglia" e di procedere a "sanzioni collettive".

Vi è stato invece un netto mutamento di approccio da parte della giurisprudenza allorchè è stato toccato il tema molto delicato dei limiti al dovere di obbedienza del sottoposto allorchè l'ordine impartito dal superiore gerarchico comporti l'esecuzione di crimini di particolare gravità.

L'evoluzione giurisprudenziale risulta evidente analizzando le sentenze emesse a circa 50 anni di distanza tra loro per lo stesso fatto e cioè l'eccidio delle Fosse Ardeatine, seppur ovviamente nei confronti di imputati diversi e diversamente collocati nella scala gerarchica.

---

<sup>15</sup> È tuttavia opinabile il presupposto di fatto della specifica argomentazione con cui la sentenza è pervenuta ad escludere l'insussistenza della causa di giustificazione della "rappresaglia".

Infatti alcune testimonianze, pur in parte contraddittorie, agli atti della ricca istruttoria delle Forze alleate (rimasta inutilizzata per quasi 50 anni) e anche alcune fonti di parte fascista, sostengono che uno o più militari tedeschi tra cui lo stesso autista del camion morirono a seguito dell'attentato e tali decessi semplicemente non furono annotati nei registri italiani poichè si trattava di militari stranieri.

Nelle memorie dei militanti dei G.A.P. scritte dopo la guerra l'attentato di Viale Abruzzi non risulta peraltro mai menzionato. Non è noto se ciò risalga al fatto che l'attentato era stato commesso da un gruppo minoritario che agiva al di fuori delle direttive dei gruppi della Resistenza o al fatto che l'attentato provocò comunque la morte di numerosi civili italiani.

<sup>16</sup> Quello delle rappresaglie contro civili e prigionieri di guerre al di fuori di qualsiasi necessità o giustificazione bellica o comunque di qualsiasi processo resta comunque un argomento doloroso anche considerando che non solo l'Esercito tedesco e le milizie della R.S.I. ma anche le Forze che combattevano per la libertà del nostro Paese si resero responsabili di uccisioni all'interno "rappresaglie" non occasionali di nemici caduti nelle loro mani.

Per restare solo a fatti connessi ad episodi trattati nella presente relazione, subito dopo la fucilazione il 10.8.1994 dei 15 ostaggi a Piazzale Loreto, decisa dal Comando di Polizia tedesco ma materialmente eseguita da militi della G.N.R. e della Legione Muti, il Comando Generale del Brigate Garibaldi dispose la fucilazione in Lombardia di 30 ( o 45 secondo altre fonti) fascisti e tedeschi che si trovavano prigionieri dei partigiani ( cfr. Claudio PAVONE "Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza", Torino, 1993, pp. 489-491 e 763 in cui è citato anche il relativo ordine del Comando delle Brigate Garibaldi che disponeva la "controrappresaglia").

<sup>17</sup> Attento e penetrante è sul punto il passaggio della sentenza del Tribunale di Torino in cui si osserva che l'attributo "collettivo" escluderebbe di per sè, per il suo significato profondo, la possibilità di qualificare

La prima sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma il 20.7.1948 riguardava 6 imputati: Herbert Kappler che aveva il grado di tenente colonnello delle SS e rivestiva il ruolo di Comandante della Polizia di Sicurezza di Roma e cinque sottoposti, 2 ufficiali e 3 sottufficiali tutti dipendenti gerarchicamente dal col. Kappler.

Tutti gli imputati, compreso Kappler, tentarono di appellarsi alla giustificazione di aver obbedito ad un ordine insindacabile proveniente da un superiore<sup>18</sup>.

Il Tribunale Militare di Roma assolse i 5 subordinati ritenendo che nonostante la criminalità dell'ordine, essi, sul piano soggettivo, non avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo e assolse lo stesso col. Kappler per 320 delle 350 fucilazioni non potendo *“affermarsi con sicurezza”* che anch'egli avesse avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine cui aveva il dovere di sottrarsi<sup>19</sup>.

Il col. Kappler fu comunque condannato all'ergastolo ma solo per aver aggiunto di propria iniziativa e al di fuori degli ordini ricevuti altri 10 ostaggi, tutti ebrei, avendo appreso che nel frattempo era deceduto un trentatreesimo soldato tedesco e avendo anche disposto la fucilazione dei 5 ostaggi, in numero *“eccedente”* che erano stati portati sul luogo delle esecuzioni per un'errata compilazione delle liste dei condannati<sup>20</sup>.

Tale impostazione del problema dell' *“ordine del superiore”* è stata pressochè ribaltata nelle sentenze a carico del cap. Erich Priebke e del magg. Karl Hass, non solo in quella assai criticata del 1°8.1996 che aveva dichiarato la prescrizione a seguito del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate ma anche in quelle successive di condanna dello stesso Tribunale di Roma e della Corte d'Appello emesse a seguito dell'annullamento il 15.10.1996 da parte della Corte di Cassazione della prima sentenza.

La sentenza del 1°8.1996<sup>21</sup> àncora, e proprio per quanto appena detto la si cita appositamente, il giudizio sulla pretesa efficacia scriminante dell'ordine superiore

---

comunque come tale l'uccisione di più persone perchè ogni vita umana è unica e nulla vi è di più *“singolare”* di essa.

<sup>18</sup> Per il col. Kappler il superiore era il gen. Maeltzer, Comandante Militare della Piazza di Roma già condannato per tale crimine da una Corte Militare alleata.

<sup>19</sup> Il Tribunale per motivare le assoluzioni scrisse che gli imputati appartenevano ad un'organizzazione *“dalla disciplina rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato all'obbedienza pronta, e tale circostanza non poteva non aver influito sulla loro libertà di giudizio e sulla stessa comprensione della criminalità dell'ordine superiore”*.

<sup>20</sup> Il Tribunale Militare Supremo tuttavia nella sentenza in data 25.10.1952 che confermò la condanna del col. Kappler riconobbe l'illegittimità della *“rappresaglia”* con riferimento a tutte le vittime delle Fosse Ardeatine e non solo a quelle *“eccedenti”*. Censurò anche la sentenza di primo grado del 20.7.1948 in quanto solo nella motivazione e non anche nel dispositivo aveva affermato che per 320 dei 335 ostaggi nei confronti del col. Kappler doveva essere emessa sentenza di assoluzione. Vi era stato cioè un errore se non una discordanza tra motivazione della sentenza e dispositivo di condanna al termine della stessa.

<sup>21</sup> La sentenza del Tribunale Militare di Roma dell'1.8.96 ribadisce comunque, in merito alla qualificazione dell'attentato di Via Rasella il giudizio già espresso dalla sentenza del 1948 e cioè che si trattò di un atto di guerra riferibile allo Stato italiano commesso da soggetti che secondo il Diritto Internazionale non erano

all'art. 40 C.P.M.P.<sup>22</sup> che, pur non sancendo una generale corresponsabilità del subordinato, al quarto comma stabilisce che quando l'azione richiesta costituisca manifestamente reato del fatto risponda anche il militare che ha eseguito l'ordine.

Tale "criminosità", secondo il Tribunale, in quel caso era palese e "qualunque persona media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproporzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell'esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili diritti che regolano il modo di operare dell'uomo in ogni società, sia in tempo di pace che nel periodo bellico."

In sostanza la manifesta criminosità non poteva individuarsi se non tramite i parametri oggettivamente riferibili all'uomo medio, perchè altrimenti si sarebbe pervenuti ad una generale e paradossale non punibilità di ogni militare, che, solo perchè e proprio in quanto imbevuto dalla folle ideologia del nazismo si fosse soggettivamente convinto che l'ordine ad esempio di uccidere un ebreo solo in quanto tale non fosse di per sè delittuoso.

Tale valutazione è stata ripresa dalla seconda sentenza del Tribunale Militare di Roma in diversa composizione che il 22.7.1997 ha condannato il cap. Priebeke e il magg. Hass e che ha aggiunto all'argomento della manifesta criminosità oggettiva dell'ordine una notazione di carattere soggettivo di sicura pertinenza.

---

legittimi belligeranti (ma che comunque lo Stato aveva riconosciuto come propri combattenti) e che si trattò di un atto di guerra materialmente illegittimo ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja in quanto commesso senza la presenza di un comandante responsabile che se ne assumesse la responsabilità, senza segni distintivi riconoscibili a distanza e non portando le armi apertamente.

Nonostante tali circostanze che di per sè avrebbero giustificato una "rappresaglia" quella attuata fu, secondo il Tribunale, comunque illegittima perchè manifestamente sproporzionata.

La sentenza del Tribunale Militare del 22.7.1997, seguita all'annullamento di quella dell'1/8/96, ha preferito non far rientrare tale delicato tema nell'oggetto del giudizio astenendosi dal valutare l'azione di Via Rasella sul piano giuridico nè tantomeno in termini di opportunità politico-militare, una volta riconosciuta l'evidente sproporzione tra l'attentato e la "rappresaglia" veniva comunque meno, ai fini del decidere, la necessità di esprimere un giudizio sull'attentato dal punto di vista del Diritto Internazionale.

La sentenza della Corte d'Appello Militare di Roma che in data 7/3/98 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale Militare, ha condiviso tale operazione logica evitando anch'essa di allargare l'indagine valutativa alla legittimità dell'azione partigiana, introducendo peraltro una notazione di interesse relativa alla presunta giustificazione dell'eccidio come "rappresaglia" o "sanzione collettiva".

Se le fucilazioni delle Fosse Ardeatine avessero voluto, nell'intenzione dei responsabili, inquadrarsi in tali istituti e non avere un carattere prettamente vendicativo, esse non sarebbero state effettuate in assoluta segretezza e in luogo che doveva rimanere ignoto e nascondere ogni traccia perchè in tal modo sarebbe certamente mancato quel tratto distintivo di monito ai partigiani e alla stessa popolazione civile che contraddistingue intrinsecamente ogni azione di rappresaglia.

<sup>22</sup> L'art. 40 C.P.M.P. (adempimento di un dovere del militare) è stato abrogato dall'art 22 L. 11.7.78 n. 382 in materia di principi di disciplina militare che ha esteso anche ai reati militari l'esimente di più limitata efficacia di cui all'art. 51 del codice penale ordinario che, a differenza dell'art. 40 C.P.M.P., stabilisce in via generale la corresponsabilità del subordinato.

Nel processo relativo alla strage delle Fosse Ardeatine come negli altri processi per crimini di guerra ha però continuato ad essere utilizzato come criterio di giudizio l'art 40 C.P.M.P., norma di efficacia ultrattiva essendo di carattere sostanziale e non processuale e quindi ancora applicabile, come norma più favorevole, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge dell'11.7.1978.

È interessante l'art 4 comma quarto di tale ultima legge che in tema di obbedienza militare prevede che "il militare al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori" diversi ovviamente da coloro i quali hanno impartito l'ordine illegittimo.

Si desume infatti, secondo tale sentenza, dallo snodarsi della vicenda e dalle riunioni preparatorie all'esecuzione tenute con il col. Kappler che gli imputati avevano ottemperato l'ordine non perchè convinti della sua legittimità ma al contrario consapevoli della sua manifesta criminalità attivandosi nonostante ciò con zelo avendo preferito anteporre il proprio personale interesse di prestigio e di carriera a quello della vita di centinaia di innocenti<sup>23</sup>.

La più recente sentenza, quella del Tribunale Militare di La Spezia che il 22.6.2005 ha condannato all'ergastolo Gerhard Sommer e altri nove militari tedeschi per la strage di Sant'Anna di Stazzema<sup>24</sup> confermando il risultato di un'indagine che, in relazione agli autori materiali di quell'eccidio di grandi proporzioni, era stato possibile avviare solo dopo la scoperta dei fascicoli a Palazzo Cesi, ha escluso anch'essa sotto il profilo della pretesa causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere per aver obbedito ad ordini dei superiori che, in base all'art. 40 C.P.M.P., tale esimente potesse essere applicata.

Nel caso in esame, osserva la sentenza, anche ponendosi nell'ottica del militare tedesco impegnato nell'*operazione* di Sant'Anna (che si ricordi provocò ben 560 vittime civili), il fatto non poteva infatti "non manifestare sicuri indizi di criminalità".

Si trattò di un episodio infatti di assoluta eccezionalità su quel fronte, caratterizzato da un sistematico ed indiscriminato sterminio della popolazione considerando "l'alto numero delle vittime, l'assoluta mancanza di ostilità dei civili, la loro estraneità agli scontri con i partigiani nei giorni precedenti ed in ogni caso l'assoluta sproporzione con qualunque perdita le stesse SS avessero subito in quella zona".

---

<sup>23</sup> La Corte Militare d'Appello, nel confermare il 7.3.1958 la condanna pronunciata dal Tribunale Militare l'anno precedente, ha sottolineato che del resto del quadro probatorio emerge non solo l'esecuzione dell'ordine senza che ciò facesse sorgere alcun conflitto con la propria coscienza ma anzi un'ansia da parte dei subordinati di andare addirittura oltre quanto richiesto dai superiori e un "eccesso di zelo" tramutatosi nella fucilazione di un numero maggiore di ostaggi.

Si legge inoltre nella sentenza di appello che l'esclusione per i subordinati del col. Kappler della "coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo" affermata nella sentenza del 1948 e motivo pressochè unico della loro assoluzione, comporta a monte una linea di ragionamento addirittura confliggente con le stesse ragioni di esistenza del Diritto Penale.

Se infatti un gruppo di individui e cioè i membri del Partito Nazista decidono di modificare i parametri di riferimento della giuridicità normalmente intesi come conseguenza del cambiamento degli imperativi della morale, compito del Diritto Penale è quello di opporsi a tali operazioni a pena della sua stessa negazione. Se un'ideologia cerca di eliminare quel conflitto doveri/coscienza che è alla base della punibilità o della non punibilità dell'esecutore, il giudice deve solo prendere atto che chi ha accettato tale ideologia si è posto al di fuori del presupposto stesso della possibile non punibilità e non tentare di affermare una regola di giudizio che implica l'abbattimento degli stessi presupposti normativi.

La critica alla sentenza del 1948 che assolse i subordinati di Kappler e (per 320 delle 355 fucilazioni) in parte lo stesso col. Kappler è quindi, a 50 anni esatti di distanza, molto serrata ed incisiva e la Corte Militare d'Appello non manca di affermare che alcune valutazioni giuridiche contenute in tale sentenza si basarono non solo su narrazioni dei fatti in alcuni punti lacunose e incomplete ma anche risultarono eccessivamente tributarie "della temperie culturale" dell'epoca che non era ancora in grado di condannare pienamente l'ideologia del nazismo.

<sup>24</sup> La sentenza del Tribunale Militare di La Spezia è stata acquisita agli atti della Commissione, cfr. doc. 91/1.

Quindi qualunque soldato sarebbe stato in grado di capire che, prendendo parte all'esecuzione di quell'assurdo piano criminoso, contribuiva a commettere una barbarie, un atto contrario a qualunque decenza, un sicuro crimine contro l'Umanità.

La sentenza del Tribunale di La Spezia, sotto il profilo dell'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario e dell'interpretazione delle norme in tema di cause di giustificazione è di particolare rilievo in quanto, a differenza di altri processi, per i fatti di Sant'Anna di Stazzema, erano imputati non ufficiali superiori<sup>25</sup> bensì ufficiali subalterni, sottufficiali e anche un graduato del reparto chiamato ad eseguire il massacro e cioè 2 sottotenenti, 7 sergenti e 1 caporal maggiore.

La sentenza del Tribunale Militare di La Spezia ha anche affrontato con particolare ampiezza di argomentazioni, proprio in ragione del grado non elevato rivestito dagli imputati, la prospettabilità di un'altra causa di non punibilità e cioè l'aver agito in stato di necessità. Secondo l'art. 54 c.p. infatti non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona... sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

In sostanza la difesa degli imputati aveva prospettato il rischio che se gli imputati si fossero rifiutati di partecipare all'esecuzione dei civili sarebbero stati a loro volta giustiziati per ordine dei loro superiori.

Tuttavia il Tribunale di La Spezia ha escluso la ravvisabilità anche di tale esimente in quanto non sufficientemente provata in fatto l'effettività del pericolo di un danno grave alla persona, diverso ad esempio da semplici anche se gravi misure disciplinari, che avrebbe reso psicologicamente inesigibile la disobbedienza all'ordine criminoso.

È escluso che sia stato provato anche un solo caso di esecuzione sommaria di militari disobbedienti nel corso dei numerosi processi celebrati dagli Alleati nel primo dopoguerra nel corso dei quali furono sentite numerosissime SS che avrebbero avuto interesse ad evidenziare eventi di tal genere e del resto in relazione all'attentato di via Rasella e al successivo eccidio delle Fosse Ardeatine è emerso da tutti i processi celebrati a Roma che il maggiore Dobrick, Comandante del reparto tedesco cui appartenevano le vittime dell'attentato si rifiutò, sostanzialmente con vari pretesti, di impiegare i suoi uomini per la "rappresaglia" e ciò nondimeno non subì alcuna conseguenza<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Per la strage di S. Anna di Stazzema ed anche per la sua responsabilità in altri eccidi avvenuti nel nord-Italia era già stato condannato a morte da una Corte militare alleata il 26.6.1947 il gen. Max von Simon, già comandante della 16° Divisione Granatieri corazzata delle SS autrice di alcune delle più gravi stragi dell'estate del 1944. La condanna a morte del gen. Simon era stata peraltro commutata nel carcere a vita e, a seguito dell'applicazione dei condoni, poi ridotta a soli 7 anni di reclusione.

<sup>26</sup> Anche nei confronti del soldato Amonn che, come risultò già nel processo celebrato nel 1948, alla vista del mucchio di vittime già fucilate illuminate dalle torce, profondamente turbato non riuscì a sparare a sua volta e svenne non fu adottata di certo alcuna misura estrema tanto è vero che egli fu sentito come testimone nelle successive indagini.

Anche l'Ufficio Centrale delle Amministrazioni giudiziarie regionali per l'accertamento dei crimini nazisti di Ludwigsburg che a partire dal 1958 ha esaminato centinaia di casi in cui era stato affermato che la mancata esecuzione di un ordine avrebbe causato un pericolo mortale per il disobbediente, interpellato dal Tribunale, ha riferito di non aver individuato nemmeno una situazione con conseguenze di tal genere.

In conclusione da un esame delle norme riferentisi al Diritto Internazionale umanitario e della giurisprudenza interna ad esse relativa la Commissione ritiene di dover trarre i seguenti elementi di riflessione:

- l'interruzione dei processi relativi ai crimini di guerra per quasi 50 anni, dovuta all'indebito trattenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi, ha comportato una parallela interruzione della riflessione giuridica e culturale sulle violazioni delle norme in materia di Diritto Internazionale Umanitario e le loro conseguenze penali, e ciò proprio in una fase in cui il dibattito su tali temi era assai vivo nella comunità internazionale e il lavoro dei giuristi e la codificazione dei principi in materia si stavano espandendo e diventando sistematiche;
- a prescindere da tale obiettiva ricaduta sulla coscienza giuridica e civile del Paese può inoltre affermarsi che alcune soluzioni adottate nelle poche sentenze che furono emesse sino all'inizio degli anni '50 dalle Corti italiane (e dalle Corti alleate) soprattutto in tema di "rappresaglia" e di "sanzioni collettive" avrebbero portato anche nei casi "occultati" a capi d'accusa validamente sostenibili in giudizio e passibili di esiti positivi sempre che le indagini fossero state svolte e i processi celebrati raccogliendo le testimonianze e gli altri elementi di prova allora più facilmente acquisibili. In altri termini, nei casi tutt'altro che limitati oggetto dei 695 fascicoli occultati in cui i responsabili potevano essere tempestivamente individuati e le prove raccolte, si sarebbe pervenuti, già sulla base delle soluzioni giuridiche dell'epoca, verosimilmente ad un numero elevato di sentenze di condanna (in ipotesi anche in contumacia) e tale affermazione è convalidata dal numero significativo delle condanne pronunciate negli anni '90 nei comunque pochi ma non pochissimi procedimenti che era stato ancora possibile istruire e portare a giudizio con 50 anni di ritardo<sup>27</sup>;

<sup>27</sup> Sono in particolare in corso dinanzi al Tribunale Militare di La Spezia i dibattimenti per le stragi di Civitella Val di Chiana in provincia di Arezzo e di S. Pancrazio in provincia di Pistoia mentre è previsto per il mese di febbraio 2006, dinanzi al medesimo Tribunale, l'inizio dei dibattimenti nei confronti del ten. Helmut Wulf e di altri tre ufficiali e sottufficiali per la strage di Marzabotto e nei confronti del ten. Heinrich Nordhorn per le stragi di S. Tomè e Branzolino in provincia di Forlì che videro, nell'autunno del 1994, complessivamente otto vittime civili.

Sono inoltre in corso altre istruttorie riguardanti prevalentemente altri episodi di strage avvenuti in Emilia.

- in alcuni casi paradossalmente l'immediata celebrazione dei processi nei confronti di alcuni imputati in presenza di ricostruzione dei fatti imprecise e lacunose e di una frammentaria comprensione del fenomeno delle conseguenze dell'ideologia nazista, avrebbe portato forse all'assoluzione "anticipata" di alcuni imputati.

Si pensi in particolare alla posizione del cap. Priebke e del magg. Hass che, se giudicati nell'immediato dopoguerra, sarebbero stati forse assolti alla pari degli altri subordinati del col. Kappler sulla base di una interpretazione eccessivamente larga, anche perchè priva della disponibilità di alcuni elementi di fatto, della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere e dell'obbedienza all'ordine del superiore.

Ciò non toglie tuttavia che l'interruzione della riflessione sui crimini di guerra o quantomeno il suo rallentamento, dovuto alla mancanza di "casi" su cui riflettere, trovandosi tutte le carte che potevano renderli vivi e reali chiuse nelle stanze di Palazzo Cesi, abbia cagionato non solo in molti casi l'impunità di molti dei responsabili ma un impoverimento e un danno al tessuto giudiziario, storico, culturale e morale del Paese.

La Commissione osserva in conclusione che gli eventi contenuti nei fascicoli con le loro specifiche caratteristiche (in particolare l'uccisione di civili da parte di Forze militari che ritenevano di poter agire solo in base alle norme che esse stesse si erano date) e la valutazione in primo luogo e necessariamente anche giudiziaria di tali eventi non avevano carattere meramente "storico" nel senso di appartenente solo passato e non riguardavano situazioni destinate di per sè stesse a non potersi ripetere.

Proprio alla fine degli anni '90 infatti, pressochè in concomitanza con l'esplosione del caso dei fascicoli occultati, la Giustizia italiana, in questo caso quella ordinaria, ha dovuto confrontarsi quantomeno con un altro contesto di cittadini italiani uccisi da Forze militari, straniere e in questo caso operanti all'estero, che agivano al di fuori di qualsiasi quadro di legalità dal punto di vista del Diritto Internazionale Umanitario e per aberranti motivi politico-ideologici.

Ci si riferisce al caso dei generali argentini dell'Esercito e delle altre Armi, esponenti della Giunta Militare argentina al potere per sette anni in tale Paese a seguito del colpo di Stato del 24.3.1976 e responsabili della tortura, sparizione ed uccisione di alcune migliaia di civili senza imputazione alcuna, sia cittadini argentini sia, in molti casi, di altre nazionalità tra cui quella italiana, o con doppia nazionalità.

Le indagini aperte in Italia negli anni '90 (e parallelamente in altri Paesi europei) in relazione alle vittime della Giunta di cittadinanza italiana e il dibattito svoltosi dinanzi la Corte d'Assise di Roma e conclusosi il 6.12.2000 con la condanna

all'ergastolo o a pene detentive di sette militari<sup>28</sup> hanno affrontato problemi, quali le violazioni del Diritto Umanitario, il dovere di obbedienza all'ordine del superiore<sup>29</sup>, le condotte sistematiche di "guerra contro i civili" ideologicamente e politicamente motivate, in larga parte analoghi a quelli presenti nei processi per i crimini avvenuti durante l'occupazione tedesca, i pochi celebrati e i molti che non è stato possibile celebrare.

Proprio solo in quegli anni, mentre si celebrava il processo dinanzi alla Corte d'Assise di Roma, il completo silenzio dell'intervento e della riflessione giudiziaria sui crimini commessi da militari si era, dopo quasi mezzo secolo, in parte interrotto con la riapertura di alcune indagini e i conseguenti dibattimenti resi possibili dalla "scoperta" nel giugno 1994 a Palazzo Cesi..

Ciò non può non significare che la mancata celebrazione di tanti processi ha riguardato stragi e atrocità che non appartenevano solo al passato ma erano passibili di ripetersi pur in contesti anche internazionali diversi e non può non far riflettere che anche per tale ragione, e per tener desta l'attenzione della Giustizia tenuta a confrontarsi con tali eventi, tali atrocità non dovevano essere dimenticate e lasciate impunte.

---

<sup>28</sup> Sentenza n. 40/2000 della Corte d'Assise di Roma nei confronti del gen. Carlos Guillermo Suarez Mason ed altri. Tale sentenza è stata in seguito confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione.

<sup>29</sup> Si ricordi in estrema sintesi e per meglio evidenziare l'attualità e il parallelismo dei fenomeni, che anche nei processi a carico dei militari argentini si era posto il problema della manifesta criminalità dell'ordine superiore come limite invalicabile all'impunità del sottoposto anche e soprattutto perchè, a "tutela" dei militari argentini responsabili delle uccisioni e delle sparizioni era stata promulgata nel 1987 una Legge chiamata "Obediencia debida" (Obbedienza dovuta), solo di recente radicalmente modificata, in base alla quale sia gli ufficiali anche di grado elevato sia i subalterni, compresi gli appartenenti alle Forze di sicurezza, non potevano essere chiamati a rispondere dei crimini commessi nel periodo della dittatura perchè in tali casi si considerava automaticamente che essi avessero agito in stato di coercizione, perchè subordinati alle autorità superiori e in esecuzione di ordini cui non avevano facoltà di opporsi.

La Corte d'Assise di Roma ha ritenuto inapplicabile tale Legge a fronte del prevalere, in base ai principi giuridici generali anche di Diritto Penale Internazionale, delle statuizioni di cui all'art. 51 del Codice penale italiano che esclude chiaramente l'irresponsabilità del sottoposto che esegua ordini palesemente illegittimi.



**6. Perseguibilità dei criminali di guerra: momenti significativi della vicenda. L'atteggiamento e le indagini degli alleati, 1944-1947. La complessa posizione dell'Italia subito dopo la guerra e la decisione di concentrare le *notitiae criminis* presso la Procura generale militare (riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 1945).**

Con la dichiarazione di Mosca del 31 ottobre-1 novembre 1943 gli alleati stabilirono che le persone accusate di crimini di guerra sarebbero state riportate nei luoghi dove tali crimini erano stati commessi e giudicate da tribunali dei paesi i cui cittadini erano stati vittime dei crimini. Qualche giorno prima, il 20 ottobre 1943, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, era stata istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate (Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Australia, Canada, Usa, Regno Unito, Polonia, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Belgio, Cina, India, Nuova Zelanda, Lussemburgo. Il Sud Africa poi non partecipò ai lavori, mentre la Danimarca fu ammessa come membro a pieno titolo nel luglio 1945) che iniziò i suoi lavori a Londra l'11 gennaio 1944: suo compito era raccogliere documentazione sui crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione (*prima facie evidence*), creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l'arresto e la consegna ai vari governi nazionali per il processo (la commissione infatti non aveva il potere di arrestare e processare gli imputati, competenza questa delle autorità militari e dei singoli governi), fornire pareri legali<sup>30</sup>.

Il caso dell'Italia presentava problemi particolare: paese nemico, arresosi senza condizione, stava subendo, dopo l'8 settembre 1943, una brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile, ma le truppe italiane si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini per i quali molti loro ufficiali erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite. D'altra parte il 13 ottobre Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania, ottenendo dagli alleati lo stato di "cobelligeranza", a seguito del quale l'amministrazione alleata aveva assunto la denominazione di Governo Militare Alleato (AMG).

L'11 febbraio 1944 furono restituiti al Regno d'Italia tutti i territori a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, anche se su di essi si esercitava il controllo pesante della Commissione militare alleata (ACC), dipendente dal Quartier generale delle forze alleate. La sede del governo si spostò quindi a Salerno. Caduta la pregiudiziale alla collaborazione con Badoglio, e dopo che il 12

<sup>30</sup> Doc. 82/0, ff. 3 sgg; doc. 82/6, p. 22

aprile Vittorio Emanuele III aveva annunciato di essere pronto, quando Roma sarebbe stata liberata, a ritirarsi dalla vita pubblica, nominando luogotenente generale il figlio Umberto, i partiti politici, con la sola eccezione della direzione romana del Partito d'azione (mentre si dichiararono disponibili i dirigenti dell'Italia meridionale), accettarono di partecipare ad un governo di guerra, diretto sempre da Badoglio, con i ministeri distribuiti pariteticamente fra tutti i partiti. Il 24 aprile nacque così quello che possiamo considerare il primo governo di "unità nazionale". Se l'Italia andava considerata potenza nemica sconfitta, il governo di Badoglio poteva sostenere una discontinuità rispetto al fascismo e alle istituzioni statali prima del 25 luglio 1943, tesi questa che non trovava tuttavia eguale disponibilità ad essere accolta da parte di tutti gli alleati.

Questa evoluzione complicava il quadro internazionale in merito al tema della punizione dei crimini di guerra: Il problema dell'Italia si pose nella sedicesima seduta plenaria della Commissione, il 2 maggio 1944, quando si discusse dell'atteggiamento da tenere quando i crimini fossero stati commessi in Stati neutrali, o cobelligeranti o nemici, comunque non facenti parte delle Nazioni Unite, facendo esplicitamente il caso della Danimarca e dell'Italia. Includere i rappresentanti di questi stati nella Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite era improponibile (ma la Danimarca lo avrebbe in seguito ottenuto): una soluzione poteva essere che uno qualsiasi degli Stati aderenti potesse portare all'esame della Commissione il caso di qualsiasi crimine di guerra, indipendentemente dalla nazionalità delle vittime e dal luogo dove questo era stato commesso. Se ne discusse ampiamente: pareva infatti ad alcuni che anche quella soluzione modificasse sostanzialmente le finalità della Commissione, istituita per trattare dei crimini di guerra commessi contro i cittadini degli stati aderenti alle Nazioni Unite; altri sostenevano che era diverso il caso delle vittime di nazionalità danese ed italiana, che erano già state menzionate nella dichiarazione di Mosca, e per le quali, quindi, non vi sarebbe stata sostanzialmente alcuna modifica delle finalità istituzionali della Commissione. In conclusione, il Presidente, Sir Cecil Hurst, del Regno Unito, decise di sottoporre in una prossima seduta la bozza di una raccomandazione per i governi delle Nazioni Unite<sup>31</sup>.

La bozza, discussa nella seduta del 9 maggio, prevedeva che i crimini commessi contro i cittadini di Italia e Danimarca, già menzionate nella dichiarazione di Mosca, sarebbero stati di competenza della Commissione. La discussione si concentrò soprattutto sul caso italiano, dato che secondo alcuni membri gli Italiani "erano essi stessi criminali", come si legge in una frase del verbale, poi depennata. Varie accuse

---

<sup>31</sup> Doc. 82/5, ff. 2 sgg.

erano mosse all'Italia, e nel verbale si legge: "Sarebbe scioccante che la Commissione si occupasse dei crimini contro gli Italiani vittime dei crimini di guerra tedeschi allo stesso tempo che alcune Nazioni Unite facevano presente *on it fold* che era stato loro impropriamente negato di affrontare i crimini di guerra italiani contro i loro connazionali. I crimini di guerra sugli Italiani potevano essere stati commessi altrettanto da altri Italiani che dai Tedeschi. La posizione italiana era troppo confusa e il suo futuro troppo incerto perché fosse opportuno per la commissione occuparsene"<sup>32</sup>. Vista l'opposizione, il presidente, decise di rinviare qualsiasi decisione in merito alla bozza proposta.

Che il clima per l'Italia non fosse dei migliori è dimostrato dal fatto che di essa si tornò a discutere nella 23a seduta, il 27 giugno 1944, quando Jugoslavia e Grecia fecero presente le difficoltà incontrate nell'ottenere la consegna degli Italiani accusati di crimini di guerra commessi in quei paesi, ed il presidente sottolineò quanto fosse importante per le Nazioni Unite "portare avanti i casi di crimini di guerra commessi dagli Italiani. Molto tempo era trascorso dall'armistizio con l'Italia ed ancora il numero di tali casi trasmessi alla Commissione era davvero ridotto"<sup>33</sup>.

La questione tendeva quindi ad intrecciare due aspetti: l'Italia dopo l'8 settembre era stata teatro di gravi crimini commessi contro i suoi cittadini, ma lo Stato italiano prima di tale data si era reso responsabile, secondo i rappresentanti Jugoslavi e Greci (un caso a parte era rappresentato dall'Etiopia, come vedremo), di crimini commessi dalle sue truppe di occupazione. Evidentemente neanche l'evoluzione della situazione politico-istituzionale nell'Italia liberata dagli alleati era di per sé sufficiente ad una diversa considerazione della posizione internazionale del paese. Ricordiamo che il 5 giugno 1944, subito dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III aveva firmato il decreto con cui affidava al principe Umberto la luogotenenza generale del Regno; Badoglio aveva quindi rassegnato le dimissioni nelle mani del nuovo Luogotenente generale e rinunciato al reincarico da questi ricevuto per l'opposizione del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale. Umberto II affidò quindi l'incarico di formare il governo a Bonomi, presidente del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, che diventò il nuovo presidente del Consiglio, con un governo nel quale erano rappresentati tutti i sei partiti del CLN: il governo così assunse, se non formalmente almeno per la presenza significativa di Bonomi, il carattere di un'emanazione del CLN, che si considerava il "vero" governo dell'Italia in guerra. Il 15 agosto furono restituite all'amministrazione italiana (ma sempre sotto il controllo

---

<sup>32</sup> Doc. 82/5, f. 9.

<sup>33</sup> Doc. 82/5, f. 12.

della ACC) le province di Roma, Frosinone, Littoria e tutta l'Italia meridionale, ad eccezione di Napoli.

Ma, nonostante questa evoluzione in Italia, l'atteggiamento della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite nei confronti del nostro paese non registrava ancora sostanziali modifiche, anche se qualche segnale positivo sembrava manifestarsi: il 28 agosto 1944 il Comitato I della Commissione, che si occupava di vagliare i fatti e le prove sottoposti dai vari uffici nazionali e preparare le liste dei criminali di guerra da sottoporre per le necessarie azioni ai governi membri, si incontrò con Mr. Lambert, del War Office (britannico): questi sostenne che le autorità militari britanniche non erano interessate ai crimini commessi contro gli Italiani, che pensavano avrebbero dovuto essere giudicati “dagli italiani stessi attraverso le autorità responsabili per il governo civile”, una posizione questa che rappresentava un implicito riconoscimento di quest'ultimo. D'altra parte il Presidente riferì di conversazioni tenutesi qualche settimana prima a Washington, ai fini di uniformare la posizione statunitense e quella britannica e portare i crimini contro gli italiani davanti alla commissione, ma senza apparente risultato. Peraltro egli giudicò ormai non più difendibile l'opposizione di Grecia ed Jugoslavia ad una soluzione al problema italiano<sup>34</sup>.

Qualcosa cominciava a muoversi anche a livello delle istituzioni italiane: il 2 ottobre 1944 il Ministero degli affari esteri poneva alla Presidenza del Consiglio dei ministri il tema della compilazione di una lista di criminali di guerra tedeschi, e questa, dato che sembrava opportuno che la lista fosse compilata dal Ministero stesso, disponeva che tutti gli altri Enti interessati (Ministero interni, Stato maggiore generale, Comando generale carabinieri, Ufficio patrioti di Roma) comunicassero al primo “gli elementi già in loro possesso [...] interessando tutti gli uffici e organizzazioni dipendenti per la più ampia e precisa raccolta di dati da segnalare”<sup>35</sup>.

Alla Commissione crimini di guerra dell'Onu il caso italiano era ancora sotto esame; degno di nota è il fatto che in data 13 dicembre 1944 venisse approvata una lista di criminali di guerra italiani. Peraltro in quella stessa occasione il rappresentante francese aveva sollevato il tema dei crimini commessi in Corsica contro alti ufficiali italiani, a dimostrazione di un equilibrio, quasi esibito, fra accoglienza di rivendicazioni contro l'Italia e sottolineatura del sacrificio degli Italiani dopo l'armistizio<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Doc. 82/5, f. 15

<sup>35</sup> Doc. 13/4, f. 259.

<sup>36</sup> Doc. 82/5, f. 23.

Un primo significativo passo in avanti da parte delle autorità italiane nella direzione della manifestazione di una decisa volontà politica a perseguire i crimini di guerra commessi nel paese dopo l'8 settembre fu l'istituzione di una commissione centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti. Essa fu istituita con decreto ministeriale il 26 febbraio 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, e costituita il 26 aprile dello stesso anno<sup>37</sup>. La presiedeva Aldobrando Medici-Tornaquinci, uomo politico liberale, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Italia occupata (il ministro era Mauro Scoccimarro, del PCI), ed era composta da Saverio Brigante, presidente di sezione della Cassazione, Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, Antonio Cottafavi, primo segretario di Legazione, del Ministero degli affari esteri, Francesco Ferrante, consigliere di II classe del Ministero dell'Interno, ten. col. Luigi Sormanti, del Ministero della guerra, avv. Arturo Della Scala, in rappresentanza del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, prof. Attilio Ascarelli, direttore della scuola di polizia scientifica, avv. Claudio Matteini, giornalista, dott. Piero Berretta, giudice di Tribunale, segretario. Più tardi la commissione fu integrata con la nomina dei rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia nella persona di Alfredo Iannitti Piromallo, presidente di sezione della Cassazione, dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, nella persona del giudice Dott. Rubino Italo, e del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli affari esteri, nella persona del Prof. Perassi<sup>38</sup>. In data 16 marzo 1945 si disponeva la costituzione in ogni Provincia di una Commissione di 3 membri in rappresentanza di Prefettura, Tribunale civile e penale ordinario e Comitato di Liberazione Nazionale, "al fine di coadiuvare e facilitare l'opera della Commissione centrale nell'accertamento dei crimini commessi nelle rispettive Provincie"<sup>39</sup>. Scopo della Commissione centrale era di "intensificare e ordinare, sotto unica direzione, il lavoro di raccolta e documentazione delle notizie relative alle atrocità, ai saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943, sia nell'Italia liberata che in quella occupata". Era evidentemente impregiudicata la questione di quale dovesse essere l'autorità preposta alla ricerca e al giudizio dei presunti colpevoli.

<sup>37</sup> Si utilizzano per questa parte anche documenti depositati da Paolo Pezzino presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel corso della XIII legislatura: vedi Camera dei Deputati, XIII legislatura, Commissione II, Giustizia, seduta di martedì 20 febbraio 2001, Resoconto stenografico Indagine conoscitiva sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, p. 2. La documentazione è in fase di acquisizione da parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, e verrà citata con il numero progressivo di documento. Commissione Giustizia camera dei deputati doc. 1., doc. 13/4, ff. 17-18.

<sup>38</sup> Commissione giustizia della Camera dei Deputati, all. 1 del doc. 4, 1 giugno 1945. Non abbiamo notizia dell'effettiva nomina dei tre membri sopra citati: in doc. 13/4, f. 154, vi è la richiesta del Ministero dell'Italia Occupata al Ministero degli Affari esteri di voler concedere il benestare alla nomina di Perassi.

<sup>39</sup> Commissione giustizia della Camera dei Deputati, all. 1 del doc. 4, 1 giugno 1945

Crescevano di intensità, nel frattempo, a livello internazionale, le accuse all'Italia per crimini di guerra: in una riunione tenutasi il 6 maggio 1945 fra membri della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite e politici americani il rappresentante della Jugoslavia riferì di essere da poco tornato dal suo paese con le prove della colpevolezza di altri 600 criminali, raccolte dalla Commissione di stato jugoslava per l'investigazione dei crimini commessi dagli invasori e dai loro complici. E quello della Grecia parlò della carestia che aveva investito il suo paese, indicando tre principali responsabili, i Bulgari, i Tedeschi e gli Italiani (specificando che questi ultimi avevano commesso principalmente crimini individuali)<sup>40</sup>. Il 10 maggio il rappresentante jugoslavo in seno alla Commissione crimini di guerra propose di stabilire una Agenzia per i crimini di guerra che rappresentasse la Commissione in Italia<sup>41</sup>, ed il 30 maggio chiedeva che la Commissione certificasse l'inserimento nelle liste dei criminali di guerra del nome di Giuseppe Bastianini, già governatore della Dalmazia dal giugno 1941 al luglio 1943<sup>42</sup>. Il 18 maggio 1945 fu il governo albanese a rivolgersi alla Commissione, chiedendo di sottomettere il caso di tre criminali di guerra che stava per processare: la proposta fu respinta perché Usa e Regno Unito non riconoscevano quel governo<sup>43</sup>.

L'11 maggio 1945, un lungo rapporto dell'ambasciatore italiano a Mosca, Quaroni, sul problema dei prigionieri di guerra italiani in Urss, aveva sottolineato quanto in quel paese si fosse poco sensibili per la sorte di cittadini di quello che era stato uno Stato occupante, ed aveva proposto, per ammorbidire la posizione dell'Urss, che fossero le autorità italiane a procedere "in modo esemplare" contro i responsabili di crimini commessi in URSS, scrivendo: "comprendo perfettamente, da parte delle nostre autorità militari, il desiderio di voler difendere l'onore del soldato italiano; ma, nella nostra situazione, ritengo sia molto meglio voler ammettere quello che è ed agire in conseguenza. Avverto, in ogni modo, che la maniera che noi agiremo in proposito avrà ripercussioni importanti"<sup>44</sup>.

Era una proposta realistica ma assolutamente inascoltata, come vedremo; del resto, quale fosse l'atteggiamento delle nostre forze armate lo mostra una nota del 19 maggio 1945 sui criminali di guerra italiani trasmessa dallo Stato maggiore dell'esercito – Ufficio informazioni, al Ministero della guerra, e dal ministro Casati girata alla Presidenza del Consiglio. Nella nota si valutava negativamente la

<sup>40</sup> Doc. 82/6, ff. 66 e 68.

<sup>41</sup> Doc. 82/5, f. 29, doc. 82/6, f. 63. La proposta fu ripresa nella seduta del 23 maggio 1945 (doc. 82/5, f. 34) e del 6 giugno (doc. 82/5, f. 36), finché in quella del 20 giugno 1945 la discussione su di essa fu rinviata a tempo indeterminato (doc. 82/5, f. 38).

<sup>42</sup> Doc. 82/6, f. 69, f. 27.

<sup>43</sup> Doc. 82/5, f. 31.150-153.

<sup>44</sup> Doc. 13/4, ff. 168 sgg.

possibilità, riportata da alcuni giornali, dell'arresto da parte dell'Alto Commissariato per i delitti fascisti di un gruppo di camicie nere accusate di uno sterminio di civili nel luglio 1942 in Jugoslavia. Indipendentemente dalla loro colpevolezza, si sosteneva che l'eventuale processo avrebbe avuto ripercussioni sfavorevoli "su tutto il delicato problema dei criminali di guerra italiani secondo gli iugoslavi". La linea di difesa suggerita era che il governo italiano dell'epoca non aveva riconosciuto "ai partigiani iugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti", ponendoli così fuori delle convenzioni internazionali che proteggevano i prigionieri di guerra, e considerandoli "franchi tiratori", quindi passabili per le armi una volta catturati. Ma anche nel caso che si fosse deciso di riconoscere a posteriori ai partigiani iugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti, le esecuzioni, che sarebbero diventate sommarie e quindi crimini di guerra, andavano addebitate solo a chi aveva dato gli "ordini di carattere generale", e non a chi questi ordini aveva eseguito: "Nella deprecabile ipotesi poi che tale responsabilità dovesse essere estesa a tutti coloro che si sono attenuti agli ordini ricevuti, data la diffusione della ribellione iugoslava e la conseguente vastità delle operazioni da parte delle nostre truppe, ci si troverebbe innanzi alla eventualità di dover — sia pure in linea astratta — considerare come criminali di guerra una parte delle truppe combattenti delle nostre forze armate di occupazione in Jugoslavia, portando così notevole pregiudizio al prestigio delle forze armate e alla situazione internazionale dell'Italia specialmente nei riguardi della Jugoslavia"<sup>45</sup>.

In Italia il 15 maggio 1945 il Consiglio dei ministri aveva deciso di incaricare il Ministero degli affari esteri di chiedere alla Commissione Internazionale per i crimini di guerra che i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine fossero processati a Roma<sup>46</sup>. Il Ministero degli affari esteri rispondeva di avere interessato a tal proposito l'ambasciata italiana a Londra, e allegava un appunto tecnico della segreteria della Direzione generale affari politici, nel quale, ribadita la competenza della Commissione presieduta da Medici Tornaquinci in ordine alla raccolta di documentazione sui crimini, si riteneva che la denuncia presentata dal Ministero degli affari esteri alla Commissione delle Nazioni Unite avrebbe dovuto avere "sostanza e forma giudiziaria", ed essere accompagnata da "un principio di istruttoria" da parte di un "organo tecnicamente e proceduralmente competente", per il quale la preferenza del Ministero degli affari esteri ricadeva sulla Procura generale militare, alla quale la Commissione Medici Tornaquinci avrebbe dovuto quindi trasmettere la

---

<sup>45</sup> Doc. 13/4, ff. 252 sgg.

<sup>46</sup> Doc. 13/4, f. 406.

documentazione sui singoli episodi, quando ritenesse di avere acquisito elementi sufficienti all'istruttoria<sup>47</sup>.

Dal canto suo, la Commissione Medici Tornaquinci decise di inviare il suo segretario, il giudice dottor Piero Berretta, il 25-26 maggio 1945 a Caserta, sede del Quartier generale delle forze alleate, per incontrarsi con i responsabili del Special Investigation Branch (SIB) britannico e con l'Army Judge Advocate della V armata: dopo avere visionato circa una quindicina di fascicoli relativi alle indagini britanniche, rimanendo colpito dalla loro accuratezza, Berretta spiegava le finalità della Commissione centrale e la composizione delle commissioni provinciali, ed otteneva di poter far inviare dalle autorità italiane una lettera nella quale si sarebbero richiesti gli incartamenti delle investigazioni alleate sui crimini, restando inteso che da allora l'istruttoria sui quei crimini sarebbe passata alle autorità italiane. Per facilitare l'individuazione dei reparti tedeschi responsabili, si stabiliva che un ufficiale del SIB fungesse da collegamento con la Commissione italiana<sup>48</sup>.

In realtà l'ulteriore documentazione sugli sviluppi di quella missione dimostra che restò impregiudicato chi dovesse processare le persone incriminate; la commissione italiana avrebbe preso visione dei risultati delle investigazioni già svolte dagli alleati, ministro Scoccimarro del ma non le sarebbero state concesse persone in stato di arresto presso gli alleati<sup>49</sup>. Una lettera del 1° giugno al generale statunitense Richmond e al colonnello britannico Passingham prendeva atto con “vivo compiacimento” di tale linea, ed una bozza di risposta del generale Richmond riassumeva i termini della questione: gli italiani avrebbero assunto piena responsabilità delle investigazioni, ed in tal senso sarebbero stati loro comunicati i risultati delle investigazioni alleate, dato che la maggior parte dei crimini di guerra in Italia erano stati commessi a danno di nostri connazionali da parte di tedeschi ed italiani loro alleati; i crimini commessi da tedeschi ed italiani a danno di militari britannici o statunitensi sarebbero stati perseguiti dai rispettivi tribunali militari. La risposta lascia trapelare una certa prudenza: pur riconoscendo che “il processo contro i responsabili di simile offese è di interesse primario per le autorità italiane”, si ribadiva che la cooperazione si fermava unicamente alla fase delle investigazioni, e che l'eventuale consegna di persone tenute in custodia dalle forze armate alleate non era automatica, ma doveva essere di volta in volta autorizzata<sup>50</sup>. Ed in tal senso

---

<sup>47</sup> Doc. 13/4, ff. 300-302.

<sup>48</sup> Doc. 13/4, ff. 150-153.

<sup>49</sup> Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. n. 3, 26 May 1945

<sup>50</sup> Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 5.